

# Disposizioni concernenti i mercati, le esposizioni e il trasporto di animali

del 21 marzo 2011

L'Ufficio del veterinario cantonale, visti

- gli art. 27-30 dell'Ordinanza federale sulle epizootie del 27 giugno 1995 (OFE)
- l'Ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn)
- l'Ordinanza sui medicamenti veterinari del 18 agosto 2004 (OMVet)

decide:

## Capitolo I Disposizioni generali

### Art. 1 Campo d'applicazione e definizioni

<sup>1</sup>Le presenti disposizioni si riferiscono agli animali della specie bovina, ovina, caprina suina ed equina.

<sup>2</sup>Per *esposizioni* si intendono le manifestazioni nelle quali tutti gli animali esposti ritornano direttamente nell'azienda di provenienza.

<sup>3</sup>Tutte le altre manifestazioni sono considerate dei *mercati*.

### Art. 2 Numero BDTA

<sup>1</sup>I mercati e le esposizioni sono considerate aziende e in quanto tali devono essere registrate nella BDTA.

<sup>2</sup>Fanno eccezione le esposizioni che sottostanno unicamente all'obbligo di notifica.

### Art. 3 Richiesta di autorizzazione

<sup>1</sup>Le manifestazioni con animali estese su più giorni oppure di carattere intercantonale o internazionale soggiacciono all'obbligo di autorizzazione.

<sup>2</sup>La richiesta di autorizzazione dev'essere sottoposta all'Ufficio del veterinario cantonale con almeno tre mesi di anticipo, utilizzando il formulario ufficiale dell'UVC.

### Art. 4 Notifica all'Ufficio del veterinario cantonale

Le manifestazioni non soggette ad autorizzazione secondo l'art. 3 devono essere notificate all'Ufficio del veterinario cantonale con almeno un mese di anticipo, utilizzando il formulario ufficiale dell'UVC.

### Art. 5 Disposizioni comunali

Restano riservate le disposizioni e le autorizzazioni di competenza comunale.

## Capitolo II      Traffico degli animali

### Art. 6      Identificazione

<sup>1</sup>Gli animali devono essere identificati con le marche auricolari ufficiali della BDTA o con microchip (equini), secondo le disposizioni dell'OFE.

<sup>2</sup>Non è ammesso condurre alle manifestazioni animali identificati con interventi cruenti sull'animale, come la "noda".

### Art. 7      Certificati di accompagnamento e registro

<sup>1</sup>I certificati di accompagnamento degli animali presentati devono essere controllati all'entrata del mercato di bestiame da una persona competente designata dall'organizzatore.

<sup>2</sup>In caso di cambiamento di proprietà, l'organizzatore rilascia nuovi certificati d'accompagnamento. In assenza di vendita possono essere riutilizzati gli stessi certificati per ricondurre gli animali al luogo di provenienza.

<sup>3</sup>L'organizzatore tiene un registro delle aziende di provenienza e degli animali condotti sul luogo della manifestazione.

<sup>4</sup>I documenti (copia certificato d'accompagnamento e registro degli espositori) devono essere conservati per almeno 3 anni.

### Art. 8      Notifiche del traffico dei bovini alla BDTA

<sup>1</sup>L'entrata e l'uscita degli animali della specie bovina devono essere notificate alla BDTA sia dalle singole aziende sia dal responsabile della manifestazione.

<sup>2</sup>Fanno eccezione le esposizioni che sottostanno unicamente all'obbligo di notifica.

## Capitolo III      Trasporto degli animali e gestione della manifestazione

### Art. 9      Trasporto, carico e scarico

Le *Prescrizioni generali sul trasporto di animali* dell'Associazione svizzera dei veterinari cantonali (Allegato 1) costituiscono parte integrante delle presenti disposizioni.

### Art. 10      Requisiti strutturali

Il luogo dove si svolge la manifestazione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) settori separati per animali di diverse specie;
- b) poste e/o box di dimensioni conformi all'OPAn per lo stazionamento degli animali;
- c) possibilità di contenere gli animali a salvaguardia della sicurezza;
- d) possibilità di separazione degli animali bisognosi di cure;
- e) impianto di mungitura per le manifestazioni con animali lattiferi della durata superiore a 12 ore;
- f) per le manifestazioni di più giorni gli animali devono disporre di una stalla o di un riparo confacente.

### Art. 11      Tenuta degli animali sul luogo della manifestazione

<sup>1</sup>Se il sedime è pavimentato, occorre provvedere ad una lettiera di segatura o paglia sufficiente.

<sup>2</sup>Per le manifestazioni della durata superiore alle sei ore, gli animali devono essere abbeverati e, se del caso, foraggiati.

<sup>3</sup>È vietato qualsiasi intervento di natura farmacologica, chirurgica, meccanica, zootecnica (es. intervalli di mungitura) o di altra natura, volto a modificare la morfologia e la fisiologia naturale degli animali, come la forma ed il volume delle mammelle e la funzionalità dei capezzoli.

<sup>4</sup>Eventuali richieste di deroghe alla disposizione di cui al cpv. 3 devono essere sottoposte con almeno un mese di anticipo, in forma scritta e motivata all'Ufficio del veterinario cantonale, che deciderà tenuto conto delle esigenze di tutela del benessere e della dignità degli animali (art. 4 LPAn).

## **Capitolo IV    Requisiti sanitari**

### **Art. 12    Animali malati o infortunati**

<sup>1</sup>Animali che presentano o che hanno manifestato sintomi di malattia nelle tre settimane precedenti la manifestazione non sono ammessi.

<sup>2</sup>Se il sospetto si manifesta durante la manifestazione, gli animali devono essere subito separati, sottoposti agli accertamenti veterinari e alle cure necessarie e, se del caso, allontanati.

<sup>3</sup>Fanno eccezione i mercati di eliminazione, ai quali possono essere condotti animali malati o infortunati se accompagnati da un certificato veterinario attestante quanto segue:

- a) stato sanitario;
- b) attitudine al trasporto;
- c) per animali destinati alla macellazione, eventuali notifiche al servizio di controllo delle carni.

<sup>4</sup>Animali sottoposti a trattamenti farmacologici non sono ammessi fino alla scadenza dei termini di attesa.

### **Art. 13    Animali della specie bovina**

Per le manifestazioni di carattere intercantonale o internazionale i bovini devono essere accompagnati da un certificato veterinario o da un risultato analitico comprovante che sono stati sottoposti con esito favorevole (risultato negativo) ad un esame sierologico nei confronti della IBR-IPV non più di 30 giorni prima della manifestazione.

### **Art. 14    Animali della specie caprina**

I caprini devono essere accompagnati da un attestato rilasciato dall'Ufficio del veterinario cantonale attestante l'esenzione da CAE dell'effettivo di provenienza.

### **Art. 15    Animali della specie ovina**

Gli ovini non devono mostrare sintomi di rogna o zoppina.

### **Art. 16    Animali provenienti dall'estero**

Per gli animali provenienti dall'estero l'Ufficio del veterinario cantonale stabilisce le condizioni nel quadro della procedura di autorizzazione.

### **Art. 17    Trattamenti con farmaci**

<sup>1</sup>Eventuali trattamenti con farmaci sul luogo della manifestazione possono essere eseguiti soltanto da veterinari abilitati al libero esercizio e devono essere iscritti nel registro dei trattamenti della manifestazione.

<sup>2</sup>Il destinatario degli animali trattati dev'essere informato sui trattamenti effettuati mediante un certificato veterinario da allegare al certificato di accompagnamento.

## **Capitolo V      Informazione e controlli**

### **Art. 18    Informazione**

Gli organizzatori sono tenuti ad informare attivamente i partecipanti alla manifestazione (aziende di provenienza) sulle condizioni che devono essere rispettate.

### **Art. 19    Responsabile della manifestazione**

Gli organizzatori sono tenuti a designare un responsabile della manifestazione in relazione al controllo del traffico degli animali (cap. II).

### **Art. 20    Responsabile dell'autocontrollo**

<sup>1</sup>Gli organizzatori sono tenuti a predisporre un autocontrollo allo scopo di:

- a) verificare il rispetto delle condizioni poste nelle presenti direttive all'entrata degli animali e durante la manifestazione;
- b) ordinare le necessarie misure nei confronti di eventuali detentori di animali inadempienti (e-spositori) per garantire il rispetto delle presenti disposizioni.

<sup>2</sup>L'autocontrollo dev'essere eseguito da una persona appositamente incaricata e va documentato, in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti:

- a) controlli svolti e parametri valutati;
- b) eventuali inadempienze riscontrate;
- c) misure adottate in caso di inadempienza e relative conseguenze.

<sup>3</sup>La documentazione dev'essere conservata per almeno tre anni.

## **Capitolo VI    Diversi e disposizioni finali**

### **Art. 21    Costi**

I costi d'applicazione delle presenti disposizioni sono a carico degli organizzatori.

### **Art. 22    Entrata in vigore e pubblicazione**

Le presenti disposizioni sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino ed entrano in vigore immediatamente.

PER L'UFFICIO DEL VETERINARIO CANTONALE

Il veterinario cantonale:

Il segretario-ispettore:

dott. T. Vanzetti

M. Bazzani